



COMUNE DI FALOPPIO
Provincia di Como

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:**

**“RIACCERTAMENTO ORDINARIO AL RENDICONTO 2024 E
CONTESTUALE E CONTESTUALE VARIAZIONE DI CASSA
SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 PER
ADEGUAMENTO RESIDUI”**

Parere ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

(Verbale n.7 del 28.03.2025)

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Chiara Pentrella

Comune di Faloppio
Provincia di Como
Verbale n.7 del 28.03.2025

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario al rendiconto 2024 e contestuale variazione di cassa sul bilancio di previsione 2025/2027 per adeguamento residui"

Parere ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Oggetto: Parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario al rendiconto 2024 e contestuale variazione di cassa sul bilancio di previsione 2025/2027 per adeguamento residui";

L'anno 2025 giorno 28 del mese di marzo alle ore 15,20 il Revisore Unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 04.12.2023, nella persona della Dott.ssa Chiara Pentrella, che ha accettato la nomina per il triennio 2024-2026;

RICEVUTO in data 24.03.2025, tramite email, nota del 24.03.2025, la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario al rendiconto 2024 e contestuale variazione di cassa sul bilancio di previsione 2025/2027 per adeguamento residui" e successivamente in data 25.03.2025, in data 26.03.2025 e in data 28.03.2025 documentazione integrativa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) periodo 2025-2027 (art.170, comma 1, del D. Lgs n.267/2000);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e documenti allegati;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 23.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 05.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di recedere unilateralmente dall'Unione dei Comuni Lombardia Terre di Frontiera, con decorrenza 01.01.2024;

VISTO DL.n.80 /2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 08.03.2024, "Variazione Urgente al Bilancio di Previsione pluriennale 2024/2026";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 29.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato l'Assestamento Generale e Salvaguardia Degli Equilibri per l'esercizio 2024 ai sensi degli artt.175, comma 8, e 193 del D.Lgs. 267/2000";

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 04.12.2023, avente ad oggetto: schema di convenzione tra i comuni di Faloppio, Binago, Beregazzo con Figliaro, Rodero e Valmorea per lo svolgimento delle funzioni del servizio di segretario Comunale";

VISTA la di deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 30.12.2023, avente ad oggetto: “ *conferma aliquote IMU - anno 2024*”

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “*Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027*”;

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali, così come successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- gli articoli 186 e 187 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), così come integrati e modificati dai suddetti D.Lgs. nn.118/2011 e 126/2014, riguardano, rispettivamente, le disposizioni in materia di risultato contabile di amministrazione e di composizione del risultato di amministrazione;

PREMESSO CHE:

- con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c 3 della Costituzione;
- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

RICHIAMATO l'articolo 3 comma 4 del D. Leg.vo 118/2011 il quale stabilisce:

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

VISTI i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in particolare il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. 118/2011), il quale tratta delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;

VISTO l'art. 228 c.3 del Tuel 267/2000 che recita:

“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

VISTO l'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011 che recita:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

VISTI:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a*

copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

- l'articolo 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale demanda alla Giunta comunale le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto;

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui il quale prevede che *tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

VISTO il D.lgs. 118/2011, che all'art. 3, comma 5 dispone:

“5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) *in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;*

b) *nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.*

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.”

VISTO l'art. 175, comma 5-bis, del D.lgs. 267/2000, che dispone:

“5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- 1. variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;*
- 2. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*
- 3. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*
- 4. variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*
- 5. variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.”

VISTO altresì l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) e in particolare il punto 9.1 relativo al riaccertamento ordinario dei residui;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

RILEVATO che:

- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del Rendiconto dell'esercizio 2024 il Responsabile del Servizio Finanziario ha condotto, in collaborazione con gli altri Responsabili dei Servizi e titolari di P.O., ognuno per il settore di competenza, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impieghi di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2024 e dagli esercizi precedenti;

- da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di diverse poste di bilancio non esigibili alla data del 31 dicembre 2024;

- si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti:

- del Bilancio di Previsione 2024/2026 - esercizio 2024 - al fine di consentire l'adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa 2024 derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2024;
- del Bilancio di Previsione 2025/2027 - esercizio 2025 - al fine di consentire la re-imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2024 ed il correlato adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata;

PRESO atto che le economie in parte corrente e in parte capitale finanziate dal Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.), ove presenti, confluiscono nell'avanzo di amministrazione;

RICHIAMATO l'art. 4 del Dl 41/2021 (Decreto Sostegni) che dispone l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, riferita ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

VISTO il decreto Mef 14 luglio 2021, con il quale sono stati definiti termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari, e che stabilisce l'obbligo di approvare, con apposita deliberazione di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, il riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2022, attraverso la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso all'agente della riscossione al netto della corrispondente riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato;

DATO atto che nel bilancio di questo ente non figurano residui attivi per tale tipologia di debiti tributari;

CONSIDERATO che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 162 e 171 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che:

- la consistenza dei residui attivi e dei residui passivi da inserire nel Rendiconto 2024 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli elenchi allegati (Elenco residui attivi) (Elenco residui passivi);

- si provvederà alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2024, elencate nell'allegato (Accertamenti ed Impegni reimputati);
- sono state variate, secondo quanto dettagliato nell'allegato gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2024/2026 - esercizio 2024 - al fine di consentire l'adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa 2024 derivante dalle operazioni di re-imputazione delle entrate e delle spese non esigibili alla data del 31.12.2024;
- sono state variate conseguentemente, secondo quanto dettagliato nell'allegato gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2025/2027 - esercizio 2025 - al fine di consentire la re-imputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31.12.2024 ed il correlato adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata;
- saranno adeguati conseguentemente gli stanziamenti di capitoli/articoli di entrata e di spesa del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) alle variazioni di bilancio sopra indicate;
- la variazione di cassa sul bilancio di previsione 2025/2027 sarà coerente con gli stanziamenti della stessa con i residui e gli stanziamenti di competenza 2025;
- a seguito delle modifiche apportate alle previsioni di incasso e pagamento, la misura delle stesse è comunque tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo del saldo positivo di cassa al 31.12.2024;
- nel bilancio di questo ente non figurano residui attivi derivanti da debiti tributari di importo residuo fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni per singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

TENUTO CONTO che:

con email del in data 12.02.2025 e in data 13.02.2025 il Responsabile del Settore Economico-Finanziario ha trasmesso ai responsabili dei Servizi di settore la richiesta di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2024;

VISTO l'art. 1, comma 821, L. 145/2018, il quale dispone che *“Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri [...]”*;

Di TRASMETTERE il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali.

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 118/2011, che all'art. 3, comma 5 dispone:

“5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

c) *in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;*

d) *nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.*

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.”

CONSIDERATO CHE il paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 prevede la possibilità di effettuare una reimputazione parziale dei residui al solo fine di incassare e pagare prima del riaccertamento ordinario;

DATO ATTO che con deliberazione n.49 del 30.12.2023, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2024-2025-2026 secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che con deliberazione n. 30 del 19.12.2024, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2025-2026-2027 secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs 118/2011;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Ricevuto in data 24.03.2025 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2024" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i responsabili dei servizi/settori dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi/settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

I responsabili dei servizi **non hanno** adottato delle determinazioni dirigenziali per l'approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

L'Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli responsabili dei servizi che **non hanno** motivato le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2024 reimputati all'esercizio 2025 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2024 reimputati all'esercizio 2025 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2024-2026, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024;
- elenco delle variazioni al bilancio 2025-2027;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2024;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento effettuato in base al criterio della significatività finanziaria **come da carte di lavoro** **allegate**.

1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2024, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

Tabella 1.1

Titolo	Accertamenti 2024	Accertamenti reimputati	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2024)	% Riscossione
Titolo 1	1.329.889,67		974.311,30	355.578,37	73,26
Titolo 2	1.357.938,00	77.897,00	1.260.671,63	19.369,37	87,10
Titolo 3	351.606,11		331.119,45	20.486,66	94,17
Titolo 4	929.167,81		928.396,69	771,12	99,92
Titolo 5				-	-
Titolo 6				-	-
Titolo 7				-	-
Titolo 9	372.103,50		371.103,50	1.000,00	99,73
TOTALE	4.340.705,09	77.897,00	3.865.602,57	397.205,52	87,26

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto."

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2024, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2024, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2024

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Titolo	Impegni 2024	Impegni reimputati	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui competenza 2024)	% Pagamenti
Titolo 1	2.779.926,56	77.897,00	2.053.779,95	648.249,61	71,08
Titolo 2	1.029.517,79	729.164,35	152.873,55	147.479,89	- 55,98
Titolo 3	1.735,56		1.735,56	-	100,00
Titolo 4	25.106,72		25.106,72	-	100,00
Titolo 5				-	-
Titolo 7	373.648,37		343.619,21	30.029,16	91,96
TOTALE	4.209.935,00	807.061,35	2.577.114,99	825.758,66	42,04

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;"

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Titolo	Accertamenti reimputati	2025	2026	2027
Titolo 1	-			
Titolo 2	77.897,00	77.897,00		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	77.897,00	77.897,00	-	-

Tabella 2.1

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2025	2026	2027
Titolo 1				
Titolo 2	729.164,35	729.164,35		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	729.164,35	729.164,35	-	-

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

Tabella 3.1

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	77.897,00
Titolo 2	77.897,00	Titolo 2	
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4		Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	77.897,00		77.897,00

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimputate secondo il cronoprogramma di spesa:

	Accertamenti reimputati PNRR		Impegni reimputati PNRR
Titolo 1		Titolo 1	77.897,00
Titolo 2	77.897,00	Titolo 2	
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4		Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	77.897,00		77.897,00

N.B. qualora, in virtù di somme anticipate, vi siano le condizioni di costituire il FPV per le risorse PNRR, occorre specificarlo nel paragrafo successivo.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2024

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2024 è pari a euro 729.164,35;

La composizione del FPV 2024 spesa finale pari a euro 729.164,35 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2024 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2024 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 rinviata all'esercizio 2025 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2024 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I	5.707,25	5.707,25			-				-
TITOLO II						729.164,35			729.164,35
TITOLO III									-
TOTALE	5.707,25	5.707,25	-	-	-	729.164,35	-	-	729.164,35

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

(d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2024 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2025-2027 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

Per gli Enti che hanno già approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 senza la verifica puntuale del FPV al 31.12.2024, si dovrà procedere alla quantificazione e rappresentazione contabile corretta del FPV nel triennio successivo.

Tabella 4.2	
FPV 2024 SPESA CORRENTE	-
FPV 2024 SPESA IN CONTO CAPITALE	729.164,35
FPV 2024 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	-
TOTALE	729.164,35

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2024 di parte corrente si riportano le casistiche:

Tabella 4.3	
Salario accessorio e premiante	zero
Trasferimenti correnti	zero
Incarichi a legali	zero
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	zero
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	zero
Totale FPV 2024 spesa corrente	zero

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo

pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
- b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
- c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
- d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

N.B. per gli affidamenti sottosoglia, non è possibile la costituzione del FPV in deroga e serve l'obbligazione giuridica entro il 31/12/2024.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

Tabella 4.4			
Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente			
	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12	-	5.707,75	-
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza		5.707,75	
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**			
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *			
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;

(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

Tabella 4.5			
Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale			
	2022	2023	2024
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	146.463,20	-	729.164,35
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	146.463,20		286.127,58
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti			
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero			443.036,77

Si precisa che le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse (anticipazione) e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 al punto 5.4.9, sopra riportato.

*Diversamente le risorse **riscosse** confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti.*

Nell'ambito delle risorse PNRR i fondi "lump sum" (transizione digitale) che non sono a rendicontazione costi reali, seguono le normali regole di esigibilità.

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2023

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2024, risulta che:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2024	Riscossioni	Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.2024	% Riscossioni sui residui iniziali
Titolo 1	507.306,70	229.838,87	- 28.728,56	248.739,27	45,31
Titolo 2	41.847,65	29.039,60		12.808,05	69,39
Titolo 3	531.336,83	209.674,78	- 50.600,43	271.061,62	39,46
Titolo 4	3.414.446,54	172.886,70	- 200.000,00	3.041.559,84	5,06
Titolo 5	1.354.000,00			1.354.000,00	-
Titolo 6	1.614.000,00			1.614.000,00	-
Titolo 7				-	-
Titolo 9	139.949,61	1.000,00	- 15.581,26	123.368,35	0,71
TOTALE	7.602.887,33	642.439,95	- 294.910,25	6.665.537,13	8,45

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2024 risulta che:

	Residui passivi iniziali al 1.1.2024	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2024	% Pagamenti sui residui iniziali
Titolo 1	921.778,20	394.992,58	32.928,69	493.856,93	42,85
Titolo 2	6.762.016,70	414.729,38	94.572,72	6.252.714,60	6,13
Titolo 3	1.354.000,00			1.354.000,00	-
Titolo 4				-	-
Titolo 5				-	-
Titolo 7	107.324,77	15.372,94	62.329,20	29.622,63	14,32
TOTALE	9.145.119,67	825.094,90	189.830,61	8.130.194,16	9,02

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *"Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo"*.

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

Tabella 6		
Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:		
	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	79.328,99	127.501,41
Gestione corrente vincolata	-	-
Gestione in conto capitale vincolata	200.000,00	-
Gestione in conto capitale non vincolata	-	-
Gestione servizi c/terzi	15.581,26	62.329,20
MINORI RESIDUI	294.910,25	189.830,61

7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

L'ente **ha provveduto** alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione. In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente.

N.B. Si segnala che la procedura amministrativa da seguire in caso di reimputazione di residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito, è quella del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 7.062.742,85 di cui:

- euro 6.665.537,13 da gestione residui;
- euro 397.205,72 da gestione competenza 2024.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 8.955.952,82 di cui:

- euro 8.130.194,16 da gestione residui;
- euro 825.758,66 da gestione competenza 2024.

9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Tabella 7							
	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1		42.494,04	58.708,64	67.627,35	79.909,24	355.578,37	604.317,64
Titolo 2					12.808,05	19.369,57	32.177,62
Titolo 3	28.300,56	12.996,90	74.587,46	78.176,70	77.000,00	20.486,66	291.548,28
Titolo 4	15.000,00		2.973.059,82	48.500,02	5.000,00	771,12	3.042.330,96
Titolo 5					1.354.000,00		1.354.000,00
Titolo 6			260.000,00		1.354.000,00		1.614.000,00
Titolo 7							-
Titolo 9			1.087,16		122.281,19	1.000,00	124.368,35
Totale	43.300,56	55.490,94	3.367.443,08	194.304,07	3.004.998,48	397.205,72	7.062.742,85
	0,61	0,79	47,68	2,75	42,55	5,62	100,00

N.B.1) I residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.

In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.

2) L'Organo di revisione deve porre particolare attenzione ai residui attivi del titolo II e IV legati a contributi approfondendo in particolare quelli relativi al PNRR (si consiglia di acquisire report rendicontazione da sistema ReGiS con eventuale validazione).

3) L'Organo di revisione deve prestare attenzione sui residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporne lo stralcio;*
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;*

• per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti"

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".

10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

Tabella 8							
	2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo 1	4.583,50	27.319,33	21.831,86	56.939,19	383.183,05	648.249,61	1.142.106,54
Titolo 2	6.833,84	114.296,90	3.595.517,24	119.334,11	2.416.732,51	147.479,89	6.400.194,49
Titolo 3					1.354.000,00		1.354.000,00
Titolo 4							-
Titolo 5							-
Titolo 7	5.353,33	20.140,29	687,73	217,99	3.223,29	30.029,16	59.651,79
Totale	16.770,67	161.756,52	3.618.036,83	176.491,29	4.157.138,85	825.758,66	8.955.952,82
	0,19	1,81	40,40	1,97	46,42	9,22	100,00

N.B.1) L'Organo di revisione deve porre particolare attenzione ai residui passivi vetusti anche in relazione alla Circolare n.1/2024, n. 25/2024, n. 36/2024 RGS-DFP: Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni.

11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

Quanto alla situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, l'Organo di Revisione non ha potuto, per carenza informativa, tenere conto:

☐ dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;

☒ delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2024, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;

Tale attività è propedeutica alla successiva asseverazione debiti e crediti alla data del 31.12.2024 ed alla valutazione del rischio, che sarà oggetto di esamina in sede di verifica del calcolo del FCDE nel rendiconto.

12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi non hanno dato adeguata motivazione e non hanno descritto le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale, si invita a relazionare in merito.

Il Revisore invita i responsabili dei servizi ad adottare le determinazioni per rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

13. CONCLUSIONI

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, riaccertamento ordinario al rendiconto 2024 e contestuale variazione di cassa sul bilancio di previsione 2025/2027 per adeguamento residui", fatte salve le criticità rilevate nelle varie sezioni.

Faloppio/Melzo, lì 28.03.2025

L'Organo di Revisione
Dott.ssa Chiara Pentrella

Chiara Pentrella